



**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona**

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione ed ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge n. 247/2012;

E’ costituito, ai sensi del 4 comma dell’art. 25 L. n. 247/12, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, il **Comitato per le Pari Opportunità (CPO)**, eletto con modalità stabilite nel Regolamento approvato dallo stesso COA.

Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocato/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Sulmona e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da numero sette componenti, di cui: un/una avvocato/a iscritto/a all’Albo ed uno/a praticante iscritto al Registro dei Praticanti, entrambi designati direttamente dal Consiglio dell’Ordine, con votazione al suo interno; i restanti componenti avvocati/e vengono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il/la Presidente, il Vice Presidente ed il/la Segretario/a.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;
- i) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri CPO degli Ordini Interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti

locali, Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera: uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi ed al Registro dei Praticanti informazioni ed orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria; un apposito “spazio internet” nel sito del Consiglio dell’Ordine, dedicato alle attività e decisioni del CPO, sì da poter rendere edotti facilmente gli iscritti agli Albi, Registri ed Elenchi del Consiglio; nonché “Protocolli” per sostituzioni in udienze civili e penali, con appositi moduli recanti l’indicazione dei settori e delle tariffe da applicare di volta in volta, previa elaborazione di un’apposita “Lista di Turnazione” da comunicarsi alla Segreteria dell’Ordine.

Un componente del CPO, Presidente o suo delegato, dovrà far parte della Commissione Scientifica, designata dal Consiglio dell’Ordine, al fine di realizzare i necessari obiettivi di formazione previsti dalle leggi vigenti.

Sarà cura del CPO garantire un’effettiva condizione di pari opportunità anche attraverso accordi e convenzioni con strutture educative, sportive, turistiche e socio-sanitarie al fine di consentire a tutti i liberi professionisti, in maternità, puerperio, in cura o con parenti affetti da patologie o diversamente abili, di poter svolgere serenamente l’attività forense.

4. Funzioni del Presidente, del Segretario, Tesoriere

Il/La Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti ;
- stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

Il/La Vice Presidente: sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

Il/La Segretario/a, con funzione di Tesoreria:

- tiene informato il Comitato delle attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere;
- sovrintende all’amministrazione ed alla contabilità del Comitato;

- cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sotto la direzione del Presidente ed in collaborazione con il Segretario e gli altri componenti del CPO.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal/dalla Componente più anziano/a ed esperto/a del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

Il/La Presidente e la/il Segretario cessano dalla carica, con rinnovo delle rispettive elezioni all'interno del Comitato, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Comitato senza computare, a tal fine, il/la o i/le componenti oggetto della mozione stessa.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura del/della Segretario/a, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata ed alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali di poter essere facilmente consultabili da ogni iscritto/a agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei/delle componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del COA, del Consiglio Giudiziario, di componente eletto del CNF, dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, della Cassa Forense e dell'OCF e CDD.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario ed il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade: in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Sulmona, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato medesimo.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento, comunicato al Tesoriere del CPO, al fine di promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche del Comitato, con obbligo di rendicontazione e restituzione delle somme già erogate qualora non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il COA risulti beneficiario su iniziative e progetti del CPO sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;

- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Il CPO, a tal fine, può usufruire di contributi e rimborsi che il COA delibererà previa motivata verifica sulla congruità e pertinenza delle spese alle funzioni tipiche del CPO, di cui all'art. 3, al fine di consentire, altresì, ad un numero massimo di 2 componenti del Comitato di partecipare ad eventi, Convegni, elaborazione di progetti nuovi e di coordinamento con gli altri CPO.

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1- Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2- I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3- Hanno diritto di voto tutti/e gli/le Avvocati/e iscritti/e all'Albo, al Registro dei Praticanti, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Sulmona, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli/le Avvocati/e per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

9.4- Il/La Praticante componente del CPO verrà scelto/a dal Consiglio dell'Ordine che lo individuerà sulla base del migliore profitto dimostrato nel corso delle Scuole di formazione per la preparazione all'Esame di iscrizione all'Albo. Il COA avrà cura di selezionare in anticipo un secondo/a Praticante idoneo/a a sostituire il primo in caso di conseguimento da parte di quest'ultimo del titolo di Avvocato nel corso del mandato del CPO. Ciò al fine di garantire una costante interrelazione tra Avvocati e Praticanti ed una fattiva collaborazione delle loro categorie in materia di pari opportunità e antidiscriminazione.

9.5- Sono eleggibili gli/le Iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.6- Sono ammesse sia candidature individuali sia raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.7- Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

9.8- Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'ordine.

9.9- I/Le componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre il/la Presidente, non possono essere candidati/e e vengono designati/e dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal/dalla Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altro/a Avvocato/a designato/a dal Presidente del COA.

9.10- Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal/dalla Presidente del COA.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi - arrotondato per difetto - a quello dei/delle componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il/la Presidente del seggio proclama eletti/e i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello/a maggiore di età.

9.11- Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato/a iscritto/a agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il/la componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza di due terzi dei/delle componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4 comma, della L. n. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona con delibera del 6 marzo 2015.

Il Presidente
f.to Avv. Gabriele Tedeschi

Il Segretario
f.to Avv. Piercarlo Cirilli

Il presente testo, modificato ed integrato in conformità di quanto previsto dal CNF, è stato approvato dal Comitato per le Pari Opportunità con delibera del 21 dicembre 2015.

Il Presidente
f.to Avv. Maria Pia Lamberti

Il Segretario
f.to Avv. Valentina Di Benedetto